



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caserta
Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE)

Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it
P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it

Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J

C.P.I.A. CASERTA Prot. 0000405 del 11/02/2019 07 (Uscita)

Al Personale docente ed ATA
All'Albo Pretorio
Agli Atti
Al sito web

Circolare n. 37

Il nuovo art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 ha introdotto, solo per il personale ATA, una nuova tipologia di permessi prima non prevista dai CCNL, prevedendo la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

I permessi orari:

sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

- a. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.

La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione.

L'assenza per questi permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione viene inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa a tali permessi anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Chiarimenti dell'ARAN:

Con orientamento applicativo CIR2, l'ARAN ha chiarito che tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non sono caratterizzate da una patologia in atto o da incapacità lavorativa.

L'effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l'insorgenza del diritto all'assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di "permesso", viene previsto un contingente annuo di 18 ore, nell'ambito del quale vanno anche computati i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro. Peraltro, i tempi di percorrenza o di viaggio, che devono essere correlati all'effettuazione della visita, della terapia, dell'esame diagnostico o della prestazione specialistica, non rilevano nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera.

Per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'articolo in questione disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale.

Si tratta, in particolare:

- del caso in cui la visita, l'esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
- del caso in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
- del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutte e tre le ipotesi in questione sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa e, per questo specifico aspetto, si differenziano dai permessi regolati negli altri commi in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia, possono essere attribuiti a tale ultimo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL («*la relativa assenza è imputata a malattia*»). Conseguentemente, in tali casi l'assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.

Come giustificare le assenze:

Queste sono le modalità da utilizzare per la giustificazione delle assenze:

- per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa: attestazione di presenza;
- per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa: attestazione di presenza;
- per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto: certificato medico + attestazione di presenza;
- per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse: attestazione presenza recante anche indicazione conseguente incapacità lavorativa;
- per cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta: unica certificazione medica iniziale + singole attestazioni presenza.

Altri permessi:

Relativamente agli istituti da utilizzare in alternativa, occorre fare riferimento a quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 33, ove si prevede espressamente che possono essere utilizzati anche i permessi orari a recupero, i permessi per motivi personali e familiari, i riposi compensativi per le prestazioni rese per lavoro straordinario. A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all'istituto della malattia.

Il Dirigente Scolastico

***F.to dott. Raffaele CAVALIERE**

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)